

BONUS VACANZE

- ✓ **L'estate del Covid, l'estate dei bonus**
di Alessandro Squitieri
- ✓ **Tax Credit - Analisi del provvedimento**
di Massimiliano De Bonis e Riccardo Busia
- ✓ **Le procedure informatiche per la gestione del Tax Credit**
di Massimiliano De Bonis e Riccardo Busia
- ✓ **Bonus Vacanze: aspetti contabili e fiscali per l'operatore turistico**
di Fabrizio Artizzu
- ✓ **Non solo bonus: Le misure per il rilancio del settore turistico**
di Salvatore Cuomo
- ✓ **Tax Credit: il ruolo del professionista**
di Massimiliano De Bonis

L'estate del Covid, l'estate dei bonus

di Alessandro Squitieri

NUMERO 0

Novembre 2020

BONUS VACANZE

L'estate 2020, pandemia a parte, sarà ricordata per le cure proposte dall'Esecutivo impegnato a contrastarne gli effetti economici a colpi di "bonus". L'estate dei bonus; per ristrutturare casa, per sanificare gli uffici, per la baby sitter o per girare in monopattino, una pioggia di crediti di imposta ed una annunciata "potenza di fuoco" per sostenere l'economia, fuoco che tuttavia al momento resta insufficiente ad alimentare la fiammella della speranza che pur dovrebbe animarci dopo ogni immane tragedia.

Il virus ha colpito forte e duro, senza risparmiare nessuno, ci ha lasciato come pugili suonati sul ring per un tempo percepito come interminabile. Ha provato i nostri corpi rivelatisi deboli, piegato le nostre anime impreparate e, non pago, ha continuato la sua nefasta azione oltre dell'emergenza sanitaria, lasciando strascichi in ogni settore economico del Paese. Così, dal terrore di morire, si è passati alla paura di vivere in un mondo che non sappiamo più riconoscere.

Il settore del turismo ha pagato, e paga, il conto più elevato, nonostante le infinite bellezze, la nostra ricchezza di luoghi e paesaggi, mari, montagne, fiumi, laghi e tutta l'arte con cui affasciniamo ed illuminiamo, da sempre, il mondo.

Tutto questo ora assomiglia ad una casa chiusa da tempo, dove la polvere ha preso il sopravvento sulle bellezze in essa custodite. E la risposta di chi doveva spalancare nuovamente le porte è stata costellata di regole e balzelli che frenano la ripresa economica e soprattutto il nostro legittimo desiderio di tornare alla normalità. Il coronavirus ha provato a distruggere tutto, ma quello che sconcerta è che la cura sembra esser addirittura peggiore della stessa malattia.

E' nato così, nella stagione dei bonus, anche il "bonus vacanza"!

Non denaro immediatamente circolante, ma crediti di imposta cedibili ad oltranza che appaiono come cerini in mano che nessuno vuol vedersi spengere tra le dita.

Nelle intenzioni del legislatore, la misura introdotta avrebbe dovuto favorire una ripresa dell'intero comparto turistico, ma che non sembra aver apportato i benefici pronosticati. In realtà la filiera del turismo andava letteralmente accompagnata per mano nel 2021, servivano interventi ingenti per salvare un settore che pesa, considerando l'indotto, circa il 15% del PIL e conta milioni di addetti.

La misura introdotta, invece di immettere sul mercato immediata liquidità, ha proposto la "circolazione" di crediti di imposta, "voucher" spendibili dai clienti beneficiari presso gli esercenti che alla luce dei fatti non sono apparsi (come facilmente comprensibile) particolarmente appetibili dagli operatori turistici.

Nello speranzoso esercizio di voler essere ottimista a tutti i costi, difatti, i miei tentativi di avvalermi del bonus non sono risultati premianti. Da nord a sud, dagli alberghi stellati alle più comuni case vacanze, molti si sono dimostrati poco disponibili ad incassare crediti in luogo dei contanti. E quand'anche dovessimo riuscire a trovare il nostro "buon samaritano"

L'estate del Covid, l'estate dei bonusNUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE

tra gli addetti del settore, ci sarà da sperare che questi ultimi, a loro volta, possano trovare negli istituti di credito e negli intermediari finanziari preposti, giusta volontà di monetizzare il credito come previsto dalla norma istitutiva .

L'infinità di regole poi, che hanno costellano la nostra estate per riproporsi anche nella stagione natalizia, inducendoci a sfoggiare la nuova mascherina piuttosto che il costume o la tuta da sci, completano un quadro che appare sempre più desolante e la cui ciliegina sulla torta è rappresentata dall'incertezza totale del prossimo futuro per il fruitore medio dei provvedimenti di rilancio.

In conclusione, alla luce del prolungarsi della stagione dei lockdown e dei coprifuoco e delle conseguenti difficoltà operative, il "Tax credit" è apparso sempre più somigliante ai soldi del monopolio.

Probabilmente, col senno di poi, all'aspirante turista andava erogato un incentivo ben diverso da quello meramente economico, andava alimentata la speranza di potersi ritagliare frammenti di normalità, promuovendo protocolli in grado di consentire il godimento, seppur con tutte le limitazioni del caso, di uno stabilimento balneare, di un impianto per lo sport invernale, di momenti di relax o di convivialità. E ciò per scoraggiare il pensiero ormai comunemente diffuso, quello di rimandare tutto all'anno prossimo, con buona pace del bonus. Sperando, stavolta, d'esser a credito, non d'imposta ma di buona sorte sempre desiderata.

Dell'estate 2020 nel frattempo resta una piscina da 59,99 euro, acquistata in un grande magazzino e montata in gran fretta per immergersi e, chiudendo gli occhi, desiderare di essere in lontani paesi tropicali che un giorno torneremo a visitare.

Tax Credit: Analisi del Provvedimento

di Massimiliano De Bonis e Riccardo Busia

NUMERO 0

Novembre 2020

BONUS VACANZE

Uno dei settori più pesantemente colpiti dalla pandemia da covid-19 è senza dubbio quello turistico. Le restrizioni imposte durante il periodo di "lockdown" e le misure dei protocolli di sicurezza successivamente introdotte hanno fortemente inciso sulle possibilità, per tale compartimento, di contenere le inevitabili perdite economiche. Le peculiarità di tali attività, hanno inoltre reso poco fruibili le misure di sostegno generalizzate previste dall'esecutivo (il meccanismo di verifica dei cali di produttività ha, per esempio, estromesso "di fatto" il settore turistico dal beneficio degli stanziamenti statali a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. 34/2020), tuttavia il Legislatore, a parziale ristoro, è intervenuto introducendo misure di sostegno mirate.

In cosa consiste

L'ormai noto "Decreto Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), al capo I del titolo VIII, contempla una serie di misure di settore per il turismo e la cultura introducendo, con l'art. 176, il "Tax credit vacanze" (c.d. "bonus vacanze").

L'agevolazione, riconosciuta ai nuclei familiari con ISEE (ordinario o corrente) non superiore a 40.000 euro, consiste in un "bonus" da spendere per servizi offerti da strutture turistico ricettive nazionali, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021.

Chi sono i beneficiari

Il beneficio in questione è destinato ai nuclei familiari (considerati nella loro interezza) così come individuati ai fini ISEE, e pertanto va fatto riferimento al concetto di famiglia anagrafica di cui all'articolo 3, comma 1, del DPCM 159/2013 in base al quale la famiglia risulta costituita da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune.

Appartengono allo stesso nucleo familiare, ad esempio, i coniugi separati che convivono nella medesima residenza o il figlio maggiorenne, di età inferiore ai 26 anni, non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli.

Tax Credit: Analisi del Provvedimento

NUMERO 0

Novembre 2020

BONUS VACANZE

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE CHE POSSONO FRUIRE DEL TAX-CREDIT
Coniugi (conviventi o non conviventi)
Ex coniugi (separati o divorziati) qualora residenti nella medesima abitazione
Soggetti che hanno stipulato patti di unione civile (conviventi o non conviventi)
Figli conviventi
Figli maggiorenni non conviventi (qualora siano di età inferiore ai 26 anni, non coniugati, senza figli e fiscalmente a carico dei genitori)
Altri soggetti conviventi legati da vincoli parentela, di affinità, di tutela o di adozione.



Il criterio di individuazione della famiglia ai fini ISEE prescinde pertanto dai criteri strettamente anagrafici o dalla riconducibilità tra i soggetti fiscalmente a carico.

In ragione del meccanismo di richiesta e di fruizione dell'agevolazione, il bonus potrà essere attribuito ad uno solo dei componenti il nucleo che non dovrà necessariamente coincidere con il soggetto che ha materialmente avanzato la richiesta.

Entità dell'agevolazione

L'entità del "bonus" varia in ragione del numero dei componenti la famiglia e la fruizione è determinata :

- × per l'80% in uno sconto sul prezzo da pagare alla struttura turistica;
- × per il 20% per cento in una detrazione IRPEF da far valere in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020.

Composizione Nucleo familiare	Agevolazione totale	Di cui fruibile tramite sconto in fattura	Di cui fruibile quale credito di imposta
Monofamiliare	150,00	120,00	30,00
2 persone	300,00	240,00	60,00
3 o più persone	500,00	400,00	100,00

Tax Credit: Analisi del Provvedimento

NUMERO 0

Novembre 2020

BONUS VACANZE

Le percentuali di spettanza del “bonus” saranno in ogni caso riproporzionate all’importo del corrispettivo dovuto al fornitore del servizio, qualora risulti di importo inferiore al credito massimo utilizzabile:

Esempio:

Un contribuente al quale spetta un bonus determinato nella misura di Euro 500,00 soggiorna un week-end in albergo ricevendo un conto finale di Euro 380,00.

In tal caso lo sconto in fattura sarà riproporzionato sulla base della spesa effettivamente sostenuta e pertanto determinato nella misura di € 304,00 (80% di 380,00).

La detrazione da far valere in sede di dichiarazione dei redditi pari risulterà pari ad € 76,00 (20% di 380,00).

Il residuo bonus potenzialmente spettante pari ad € 120,00 (500,00 – 380,00) sarà “perduto” non essendo in altro modo fruibile.

Appare tuttavia evidente che per i soggetti incapienti e per i titolari di reddito soggetto a tassazione diversa da IRPEF (forfettari, porta a porta ecc....) il bonus possa perdere parzialmente di “appeal” non risultando recuperabile la quota del 20% da detrarre in dichiarazione.

In merito alla detrazione IRPEF va precisato, non essendoci nessun richiamo all’art. 15 TUIR e in assenza di specifiche previsioni normative, che:

- spetta in misura piena (e non per il 19% del credito);
- non ricade nei nuovi obblighi di tracciabilità introdotti dall’art. 1, comma 679 della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020);
- in caso di parziale incapacienza, il credito residuo non potrà essere riportato negli anni successivi né chiesto a rimborso;
- può essere fatta valere anche per soggetti fiscalmente a carico, ma esclusivamente se il familiare rientra anche nel medesimo nucleo familiare come individuato ai fini ISEE.



Nel caso di genitori divorziati con figlio fiscalmente a carico di entrambi, la detrazione del 20% del tax credit vacanze potrà essere fatta valere per intero solo dal genitore nel cui nucleo ISEE risulta il figlio che ha fruito del bonus (intestatario della fattura rilasciata dalla struttura turistica).

Tax Credit: Analisi del Provvedimento

NUMERO 0

Novembre 2020

BONUS VACANZE

L'eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda non potrà essere riportata a credito per gli anni d'imposta successivi né richiesta a rimborso.

Non potrà altresì essere richiesto a rimborso il credito eventualmente "speso" per un servizio non fruito. Risulta pertanto consigliabile avvalersi dello sconto all'atto del pagamento del "saldo" in loco piuttosto che all'atto del versamento in acconto in fase di prenotazione del servizio turistico.

Dove utilizzare il bonus

In primo luogo va osservato che il bonus è utilizzabile in relazione a servizi offerti da imprese turistico ricettive, agriturismo e bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva;

- in ambito nazionale;
- nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021;
- esclusivamente previo intesa con il fornitore del servizio.



L'intesa con il fornitore è ovviamente limitata alla fruizione dello sconto in fattura, mentre la quota pari al 20% del bonus spettante potrà in ogni caso essere recuperata quale detrazione da far valere in dichiarazione dei redditi.

Non risulterà possibile usufruire del bonus in relazione all'anticipo corrisposto per soggiorni da effettuarsi al di fuori del periodo 1° luglio 2020– 30 giugno 2021 (ad esempio anticipo corrisposto nel mese di dicembre 2020 per la prenotazione di un soggiorno da effettuarsi nel mese di Agosto 2021) in quanto il servizio deve essere offerto nel periodo interessato dall'agevolazione.

Le strutture turistiche presso le quali risulta possibile utilizzare il bonus sono individuate indipendentemente dalla stagionalità della propria attività (purché esercitata abitualmente), nelle:

- imprese turistico ricettive;
- agriturismo;
- bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Tax Credit: Analisi del Provvedimento

NUMERO 0

Novembre 2020

BONUS VACANZE

Per “struttura turistico ricettiva” si intende il luogo dove viene esercitata l’attività diretta alla produzione ed all’offerta al pubblico di ospitalità attraverso prestazioni di alloggio e di eventuali servizi accessori e connessi. Può, a tal fine, risultare opportuno far riferimento al D.lgs. 79/2011 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo) e/o alla elencazione delle attività riportate alla sezione 55 dei codici ATECO (Ag. Entrate, circ. 3 luglio 2020, n.18/E):

- strutture ricettive alberghiere e paralberghiere quali: alberghi, resort, motel, aparthotel, pensioni, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, residenze d’epoca alberghiere, bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale, residenze della salute- beauty farm;
- strutture ricettive extralberghiere, case per ferie, ostelli della gioventù, rifugi alpini o escursionistici, affittacamere; case vacanza, alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica;
- strutture ricettive all’aperto: campeggi e villaggi turistici.



Il “tax credit” non risulta pertanto spendibile per i servizi di trasporto (biglietti aerei, ferroviari ecc...) o per servizi resi dagli stabilimenti balneari o altre attività ricreative, salvo che il relativo importo non sia incluso nella fattura emessa dalla struttura turistica abilitata.

I fornitori del servizio turistico sono in ogni caso tenuti a fornire specifica dichiarazione concernente il possesso dei titoli previsti dalla normativa (Nazionale e Regionale) per l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva nell’area riservata della procedura Web implementata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Come accedere all’incentivo

Le modalità operative di accesso al bonus sono state disciplinate con specifico provvedimento (Ag. Entrate 17 giugno 2020, prot. 237174) che ha disposto una procedura completamente informatica.

La richiesta del beneficio difatti può essere avanzata (già a far data dal 1° luglio scorso) esclusivamente mediante applicazione per dispositivi mobili (App denominata “IO” accessibile dal sito <https://io.italia.it/> dal quale è possibile effettuare il download sia per dispositivi con sistemi operativi Android che IOS).

Va subito evidenziato che la funzionalità di tale applicazione è subordinata al possesso di identità digitale SPID o della CIE (carta di identità elettronica).

Tax Credit: Analisi del Provvedimento

NUMERO 0

Novembre 2020

BONUS VACANZE

Le modalità tecniche di accesso all'incentivo, tuttavia, non appaiono affatto semplificati e potrebbero in realtà costituire un ostacolo all'utilizzo da parte dei potenziali beneficiari di età più avanzata.

Va difatti considerata la complessità della procedura che richiede:

- × La presentazione di una Dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'ISEE;
- × L'attivazione di un servizio di identità digitale;
- × L'accesso all'applicativo per la richiesta del bonus da effettuarsi esclusivamente tramite supporto di telefonia mobile (smartphone o tablet);
- × La gestione della richiesta di applicazione dello sconto mediante esibizione di codice univoco o QR-code.

La suddetta procedura telematica, inoltre, consentirà la compilazione dei quadri degli oneri della dichiarazione precompilata, essendo tutti i dati necessari già a disposizione dell'Agenzia entrate.

Condizioni

Il *tax credit vacanze* è riconosciuto ai nuclei familiari con reddito ISEE in corso di validità (e quindi certificato a partire dal 1° gennaio 2020 sui redditi e sul patrimonio di riferimento in essere al 31/12/2018) non superiore a 40.000 euro.

Qualora all'atto dell'accesso alla agevolazione, la composizione del nucleo familiare sia modificato o la situazione economica dello stesso risulti sensibilmente variata rispetto a quella certificata con DSU in corso di validità, sarà possibile presentare una nuova DSU per il calcolo dell'ISEE corrente.

Per poter richiedere l'ISEE corrente è necessario che si verifichi, alternativamente:

una riduzione della situazione reddituale superiore al 25%;

una cessazione o riduzione dell'attività lavorativa;

un'interruzione dell'erogazione di un trattamento economico a carico della pubblica amministrazione.

In tal modo l'indicatore può essere aggiornato prendendo a riferimento i redditi più recenti (ultimi 12 mesi o 2 mesi).

L'incentivo è, in ogni caso, riconosciuto nel rispetto di talune condizioni (art. 176. Co.3, D.L. 34/2020):

- × le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva (non è, pertanto, possibile utilizzare il "voucher" in più strutture);

Tax Credit: Analisi del ProvvedimentoNUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE

- × in caso di pagamenti frazionati del medesimo soggiorno (in acconto e saldo) risulterà possibile far valere il bonus in relazione ad uno solo dei pagamenti;
- × il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica, scontrino fiscale, ricevuta fiscale o documento commerciale non elettronico;
- × il documento fiscale deve essere intestato al beneficiario del tax credit vacanze o, qualora non coincidente con il soggetto che sostiene la spesa deve riportare il codice fiscale del soggetto che intende fruire dell'agevolazione;
- × il pagamento del servizio deve essere effettuato direttamente presso la struttura senza avvalersi di intermediari gestiscono piattaforme o portali telematici. Unica eccezione è prevista per i pagamenti eseguiti mediante agenzie di viaggio o tour operator;
- × il pagamento del servizio (al netto dello sconto in fattura) potrà essere assolto, come detto, anche in contanti (non essendo obbligatoria la tracciabilità dell'operazione ai fini della detrazione di imposta) purché entro i limiti sanciti dalla normativa sulle transazioni per contanti (dal 1° luglio 2020 limitata ad Euro 1.999,99).

Adempimenti del fornitore

L'operatore economico che si rende disponibile all'acquisizione dei "tax credit vacanze" dovrà acquisire, all'atto dell'incasso del corrispettivo, il codice univoco (o il QR-code) da parte del cliente.

La "monetizzazione" dell'importo concesso sottoforma di sconto in fattura avviene inserendo, in procedura informatica dell'Agenzia delle Entrate, i dati relativi al codice fiscale e al codice univoco del cliente beneficiario, unitamente alla dichiarazione del possesso dei titoli previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

La procedura telematica riscontra la validità della richiesta (nonché l'importo massimo dello sconto applicabile) e conferma l'applicazione dell'agevolazione.

E' il caso di evidenziare che il provvedimento *de quo* stabilisce che, una volta confermata a sistema l'applicazione dello sconto, l'operazione assume carattere irreversibile e *"l'agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, anche per l'importo"*

Tax Credit: Analisi del Provvedimento

NUMERO 0

Novembre 2020

BONUS VACANZE

eventualmente residuo rispetto alla misura massima”.

Dal giorno lavorativo successivo la conferma dello sconto, l'importo in questione potrà essere:

- × utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 241/1997;
- × ceduto a terzi (ad esempio a istituti di credito o intermediari finanziari).

Il credito ceduto potrà essere ulteriormente trasferito nel rispetto delle medesime procedure.



Il credito in questione non soggiace ai limiti di compensazione ex art. 34 della L. 388/2000 (limiti ordinari Euro 700.000,00, elevati a Euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 ad opera dell'art. 147 del DL 34/2020) .

Il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici con esposizione del codice tributo 6915 (ris. 25 giugno 2020, n.33/E).

La norma esclude, quindi, la possibilità di richiesta di rimborso, concedendo quale unica alternativa all'utilizzo in compensazione, la possibilità di cessione del credito, da effettuarsi a soggetti terzi (non necessariamente corrispondenti ai propri fornitori) e ad istituti di credito o intermediari finanziari.

La cessione del credito di imposta dovrà seguire le procedure già previste per analoghe disposizioni (vedi cessione crediti di imposta “ecobonus”) ovvero avvalendosi della piattaforma informatica resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate ed accessibile mediante credenziali (Entratel o fisconline) o idonee procedure di identificazione digitale (SPID, CNS, ecc...).

A tutela dell'operatore, la norma specifica che qualora sia successivamente accertata l'insussistenza dei requisiti agevolativi in capo al cliente beneficiario, il fornitore non sarà penalizzato con il recupero del credito regolarmente compensato. Difatti *“il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni”*.

Limiti dell'agevolazione

L'invariabilità delle percentuali di sconto e di detrazione (80% e 20%) rende lo strumento poco duttile e con limitate possibilità di utilizzo. Qualora la determinazione della misura della quota di detrazione fosse stata

Tax Credit: Analisi del Provvedimento

NUMERO 0

Novembre 2020

BONUS VACANZE

lasciata alla libertà contrattuale delle parti si sarebbero difatti potute estendere le possibilità di incentivo.

L'avente diritto al bonus avrebbe potuto, in tal caso, beneficiare comunque di una agevolazione senza dover necessariamente ricercare una struttura disposta a concedere lo sconto in fattura, facendo valere il proprio bonus interamente sotto forma di detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Analogamente, un meccanismo meno vincolante avrebbe potuto adattarsi ad ogni singolo caso e risultare interamente fruibile anche per i soggetti "incapienti" (presumibilmente più bisognosi di godere del beneficio) che avrebbero potuto ricercare strutture disposte a monetizzare integralmente il bonus.

La scelta del Legislatore di vincolare il 20% della misura agevolativa nella forma di detrazione d'imposta è dettata esclusivamente da obiettivi di finanza pubblica in quanto consente di rinviare all'esercizio 2021 la manifestazione finanziaria dell'impiego delle risorse stanziare con il co. 7 dell'art. 176, ma rende, come si è visto, lo strumento meno plasmabile e adattabile alle singole e diverse fattispecie.

Le Procedure informatiche per la gestione del tax credit

di Massimiliano De Bonis e Riccardo Busia

NUMERO 0

Novembre 2020

BONUS VACANZE

Seguendo una linea ormai tracciata riguardo la telematizzazione dei servizi amministrativi e fiscali, anche per la gestione del “tax credit vacanze” (meglio noto come “Bonus Vacanze”) l'intero processo è stato concepito per una gestione completamente informatica.

Sono stati difatti previsti percorsi dedicati per consentire:

- × la richiesta del bonus da parte del cliente;
- × l'applicazione dello sconto in fattura da parte del gestore dei servizi turistici;
- × la successiva cessione del credito dal fornitore a soggetti terzi.

Come richiedere il bonus

Per richiedere l'agevolazione, l'interessato deve dotarsi di supporto smartphone o tablet ed effettuare il download (da piattaforma APP Store o Playstore) dell'applicativo IO distribuito gratuitamente da PagoPA Spa.



Va preliminarmente specificato che l'accesso all'applicativo (e conseguentemente al tax credit) è subordinato al possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ottenibili gratuitamente previo registrazione sul sito di uno degli “Identity Provider” autorizzati (attualmente in numero di nove) purché in possesso di un telefono cellulare, un indirizzo e-mail, tessera sanitaria/codice fiscale e documento di identità in corso di validità.




L'accesso all'applicativo IO con credenziali CIE (carta di identità elettronica), benché previsto, risulta inizialmente disponibile esclusivamente sui dispositivi “Android”.

Le Procedure informatiche per la gestione del tax credit


NUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE

Una volta effettuato l'accesso sarà possibile fruire dei servizi messi a disposizione:

- ✗ Messaggistica dalla P.A. (scadenze documenti)
- ✗ Pagamenti servizi erogati dalla P.A. (compreso il bollo auto)
- ✗ Servizi informativi
- ✗ Richiesta del tax credit vacanze




Per avviare e/o consultare lo stato della richiesta del bonus vacanze, sarà necessario accedere alla funzione "pagamenti" e dal successivo menu "aggiungi bonus o sconto" selezionare "bonus vacanze"




Le Procedure informatiche per la gestione del tax credit

NUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE

A questo punto il percorso risulta agevole guidando l'utente alla richiesta del bonus che potrà essere attivato una volta che l'applicativo abbia verificato, mediante collegamento diretto con i dati presenti in banca dati INPS, i requisiti normativamente previsti.



Una volta attivato il bonus potrà essere condiviso con gli altri familiari facenti parte del nucleo ovvero direttamente utilizzato mediante esibizione all'esercente del codice univoco o del QR Code generato.



Le Procedure informatiche per la gestione del tax credit

NUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE

La validazione dello sconto da parte del fornitore

Da parte sua, l'operatore turistico che riceve la richiesta di fruizione del tax credit da parte del cliente, potrà eseguire l'applicazione dello sconto in fattura (pari all'80% del valore del bonus riconosciuto o, se di importo minore, del corrispettivo da incassare) effettuando specifica comunicazione da inoltrare sulla piattaforma dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto una volta effettuato il *login* (mediante credenziali Entratel, Fisconline, SPID o smartcard) sarà necessario accedere alla sezione "Servizi per" e quindi "Comunicare" selezionando infine la voce "Bonus vacanze".



Servizi Fisconline

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / Servizi per

Servizi per

- Inviare
- Pagare
- Registrare contratti di locazione
- Comunicare
- Richiedere
- Validare e convertire file
- Gestire @e bollo
- Fatture e corrispettivi
- Ricevute
- Software
- Comunicazioni
- Regime IVA mini One Stop Shop
- Consultazioni
- Deleghe
- Servizi Ipotecari e Catastali

Servizi per

Sono elencati qui a sinistra i servizi per trasmettere documenti per via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Servizi Fisconline

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / Servizi per / Comunicare

Comunicare

- [Bonus Vacanze](#)
- [Emissione Fatture](#)
- [Dati variazione modello AA5/6](#)
- [Domicilio per notifica atti](#)
- [PEG per notifica atti](#)
- [Opzione archivio VIES](#)
- [Segnalazioni Studi di Settore - Redditi annualità corrente](#)
- [Segnalazioni Studi di Settore - Redditi annualità precedente](#)
- [Costituzione gruppo IVA](#)
- [Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali](#)
- [Piattaforma Cessione Crediti](#)
- [Comunicazione opzione crediti e detrazioni](#)
- [Bonus TV](#)
- [Crediti d'imposta sanificazione e adeguamento COVID-19](#)

Le Procedure informatiche per la gestione del tax credit

NUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE



Preliminarmente l'applicazione dello sconto bisognerà compilare l'istanza dove risulterà necessario rendere la dichiarazione di responsabilità riguardo la sussistenza dei requisiti normativi richiesti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio delle attività turistico-ricettive, e quindi indicare Codice fiscale, corrispettivo totale del servizio erogato e codice univoco dello sconto comunicato dal cliente.

Tale fase rappresenta una vera e propria "validazione" dello sconto.





Le Procedure informatiche per la gestione del tax credit

NUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE

La cessione del credito

La normativa ha concesso la possibilità, per il fornitore, di utilizzare il credito direttamente in compensazione ovvero di cedere a terzi il credito di imposta “bonus vacanze” acquisito.

La cessione del credito dovrà avvenire necessariamente avvalendosi della piattaforma digitale espressamente predisposta sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Servizi per” e “Comunicare”).



Selezionando la funzione “Cessione crediti” risulterà possibile accedere alla lista dei crediti di imposta cedibili e selezionare uno o più crediti da cedere (ovviamente anche per importi parziali).

In pratica sarà necessario spuntare la voce relativa al credito di imposta risultante ed indicare l’importo da cedere ed il codice fiscale del cessionario.

Le Procedure informatiche per la gestione del tax credit

NUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE



Home Monitoraggio Cessione Accettazione

Cessione crediti

Crediti cedibili una volta

Nessun credito presente

Crediti cedibili più volte


Tributo 6890 - ECOBONUS ART. 14 D.L. N. 63/2013			Credito che si intende cedere		
Anno di riferimento	Credito cedibile (in Euro)	<input type="checkbox"/>	Importo* (in Euro)	Codice fiscale cessionario	Note
2020	6.913,20	<input type="checkbox"/>	€		
2021	7.017,20	<input type="checkbox"/>	€		
2022	7.017,20	<input type="checkbox"/>	€		
Totale	€ 20.947,60		€ 0,00		

Autorizzazione

Si autorizza il cessionario alla visualizzazione, in fase di accettazione/rifiuto, del nominativo relativo al codice fiscale del cedente

Codi crediti selezionati

Specularmente, il cessionario dovrà accedere, sulla medesima piattaforma, alla funzione accettazione crediti



E confermare l'acquisizione nella successiva maschera

Crediti cedibili più volte

Tipologia agevolazione	Tributo	Anno di riferimento	Dati del cedente		Importo (in Euro)	
			CF del cedente	Nominativo del cedente		
EBONUS	6890	2021			1.200,00	
					Totale	1.200,00
SBONUS	6891	2020			1.100,00	
		2021			1.100,00	
		2022			1.100,00	
				Totale	3.300,00	<input type="button" value="Accetta"/> <input type="button" value="Rifiuta"/>
EBONUS	6890	2020			100,00	
		2021			1.500,00	
				Totale	1.600,00	<input type="button" value="Accetta"/> <input type="button" value="Rifiuta"/>

Aspetti contabili e fiscali per l'operatore turistico

di Fabrizio Artizzu

NUMERO 0

Novembre 2020

BONUS VACANZE

L'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con lo scopo di stimolare la domanda per il settore turistico-alberghiero italiano, profondamente colpito dalla crisi emergenziale da covid-19, ha previsto la possibilità di usufruire, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 30 giugno 2021 (come prorogato ad opera del D.L. 137/2020) di un credito d'imposta, di ammontare differenziato in base alla composizione del nucleo familiare, spendibile per l'80% direttamente presso la struttura alberghiera sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e il restante come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020, sono stati definiti requisiti, modalità di accesso e modalità di recupero, da parte della struttura alberghiera, dello sconto praticato.

Modalità di recupero dello sconto praticato

L'operatore turistico, una volta confermata l'applicazione dello sconto utilizzando la piattaforma telematica predisposta dall'Agenzia delle Entrate, acquisisce un credito d'imposta pari all'importo dello sconto praticato, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e ss., a partire dal giorno lavorativo successivo alla predetta conferma, che non concorre al limite di compensazione annuale previsto dall'art. 34 della Legge 388/2020.

Per il recupero del credito d'imposta è inoltre necessario presentare la delega Mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline e/o Entratel) con esclusione pertanto dei servizi bancari forniti agli sportelli e/o tramite home banking.

Con la risoluzione 33/E del 25 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare, nella delega F24, per la compensazione del credito d'imposta spettante.

In particolare, occorrerà inserire, in sede di compilazione della delega di pagamento, nella sezione "Erario" il codice tributo 6915, indicando nel campo periodo di riferimento l'anno 2020 e l'importo del credito utilizzabile nella colonna "importi a credito compensati".

Il codice tributo è operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.

Aspetti contabili e fiscali per l'operatore turistico

NUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE

Di seguito un esempio di compilazione del modello F24:



SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	6915		2020		5 0 0 0 0
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					

Scritture contabili

Contabilmente, il credito d'imposta in esame deve essere rilevato nella voce, prevista dall'art. 2424 del codice civile, CII5-bis "crediti tributari".

È infatti il principio contabile OIC 25 – imposte sul reddito – a precisare che la predetta voce "accoglie gli ammontari certi e determinati per i quali la società ha un diritto al realizzo tramite rimborso o compensazione".

Esempio:

La famiglia Rossi, composta da quattro componenti, presenta alla struttura alberghiera, a saldo del soggiorno, il codice univoco (o il QR code), precedentemente generato mediante la procedura telematica prevista dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Ipotizzando un corrispettivo di 1.100 euro per il soggiorno usufruito e un tax credit di 500 euro, si propongono le seguenti scritture contabili da riportare nel libro giornale dell'albergatore (per semplificazione non si considera la tassa di soggiorno comunque prevista):



Emissione fattura

		10/07/2020		
SP C.II.1	Crediti Vs. Clienti	a	Diversi	1.100,00
		CE A1	Ricavi per prestazioni di servizi	1.000,00
		SP D.12	Iva a debito	100,00


Aspetti contabili e fiscali per l'operatore turistico

NUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE



Saldo della prestazione

Come già accennato, su un totale di 500 euro di credito spettante, solo l'80% può essere utilizzato come "sconto" in fattura, pertanto la scrittura contabile sarà la seguente:



Una volta acquisito il credito, l'albergatore potrebbe scegliere di utilizzarlo o in compensazione con altri tributi tramite modello F24 o cederlo a soggetti terzi (inclusi istituti bancari o intermediari finanziari). Per entrambe le fattispecie si propongono le seguenti scritture contabili:



Utilizzo del credito in compensazione

Ipotizziamo che in data 16/09/2020 la struttura alberghiera decida di utilizzare il credito maturato fino a tale data, ammontante a 10.000 euro, per il versamento delle ritenute di imposte e contributi operate sulle retribuzioni dei dipendenti della struttura, in qualità di sostituto d'imposta, per un totale complessivo di 15.000 euro.

In questo caso, una volta trasmesso telematicamente la delega F24, dovrà riportare sul libro giornale la seguente scrittura contabile.



Aspetti contabili e fiscali per l'operatore turistico

NUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE



Cessione del credito

Nel caso il fornitore di servizi turistici intenda viceversa cedere il credito d'imposta maturato, pari a 10.000 euro, ad un istituto bancario ricevendo liquidità immediata, l'operazione andrà contabilizzata nel seguente modo:



Anticipi e caparre

Al momento della prenotazione del viaggio, è prassi dell'albergatore richiedere al fruitore del soggiorno una somma a titolo di caparra (principalmente si parla di caparra confirmatoria, prevista dall'art. 1385 del codice civile) oppure di un acconto sul totale del corrispettivo dovuto.

Dal momento che le due casistiche sono molto diverse tra loro, sia sotto l'aspetto civilistico sia sotto l'aspetto fiscale e contabile, i due casi vanno affrontati separatamente.

Versamento somme a titolo di caparra

Da un punto di vista fiscale, la caparra è fuori dal campo di applicazione dell'IVA, in quanto ha natura risarcitoria, per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli articoli 2 e 3 del DPR 633/72 (Testo Unico IVA).

Inoltre, non concorre alla formazione della base imponibile fino al momento dell'avvenuta prestazione di servizi o, in caso di recesso dalla parte che ha versato la caparra, fino alla sua acquisizione a titolo definitivo.



E' importante che la causale del bonifico, qualora effettuato in anticipo rispetto all'emissione del relativo documento fiscale, contenga specifica indicazione riguardo il titolo di "caparra", perché in caso contrario la somma andrebbe considerata incassata a titolo di acconto sulla prestazione e pertanto regolarmente assoggettata ad IVA.

Aspetti contabili e fiscali per l'operatore turistico

NUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE

All'atto della liquidazione della prestazione, la caparra dovrà essere restituita ovvero imputata in acconto del corrispettivo totale.

 In quanto alle scritture contabili, si ipotizzi che al momento della prenotazione del soggiorno, il cliente provveda al versamento, nei confronti dell'albergatore, della somma di 275 euro a titolo di caparra confirmatoria.



Alla conclusione del soggiorno (supponendo che il fruitore del soggiorno sia anche destinatario del "tax credit vacanza") il pagamento dovrà essere registrato nel seguente modo:



In caso di recesso da parte del cliente, l'albergatore potrebbe trattenere la caparra ricevuta.

In questo caso, l'OIC 12 stabilisce che l'acquisizione a titolo definitivo della caparra va rilevata nella voce "A.5 – altri ricavi e proventi".

 Si avrebbe quindi la seguente scrittura:



Versamento somme a titolo di acconto

Le somme anticipate assumono rilevanza ai fini IVA, in quanto trattasi di acconto su prestazioni di servizi (comma 4, art. 6 del DPR 633/72).

Aspetti contabili e fiscali per l'operatore turistico

NUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE

In questo caso quindi l'albergatore dovrà emettere fattura per l'importo ricevuto a titolo di acconto ed al termine soggiorno ulteriore fattura per la restante parte del corrispettivo dovuto dall'ospite.

Ai fini contabili, le somme ricevute a titolo di acconto devono transitare nella voce Acconti (D6) del passivo dello Stato Patrimoniale.

Supponendo quindi lo stesso caso precedente, si avranno le seguenti scritture:



Emissione della fattura di acconto

		10/07/2020		
SP A C.II.1	Crediti Vs. Clienti	a	Diversi	275,00
SP P D.6	Clienti c/acconti			250,00
SP P D.12	Iva a debito			25,00



Emissione della fattura di saldo e saldo prestazione

		08/08/2020		
	Diversi	a	Diversi	1.075,00
SP A C.II.1	Crediti v/clienti			825,00
SP P D.6	Clienti c/acconti			250,00
CE A.1	Ricavi prestazioni di servizi			1.000,00
SP P D.12	Iva a debito			75,00

		08/08/2020		
	Diversi	a	Crediti v/clienti	825,00
SP A C.IV.1	Banca c/c			425,00
SP A C.II.4b	Erario c/credito di imposta			400,00
SP A C.II.1				



In caso di recesso da parte del cliente, il fornitore non avrebbe alcun diritto a trattenere le somme ricevute in acconto. Pertanto, dovrà provvedere all'emissione della nota di credito e la restituzione dell'acconto ricevuto.

Aspetti contabili e fiscali per l'operatore turisticoNUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE**Fatturazione delle operazioni**

L'art. 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede che il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura commerciale o documento commerciale ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 127/2015. Sul punto la circolare 18/E del 3 luglio 2020 ha chiarito che, per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale (es. contribuenti in regime "forfettario").

La norma prevede che la fattura o il documento commerciale deve riportare il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito. Questo perché il Provvedimento (così come ribadito dalla circolare 18/E del 3 luglio 2020) ha previsto che lo sconto e la detrazione sono utilizzabili dal componente del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, che risulta intestatario della fattura o del documento commerciale emesso dal fornitore.

Si ritiene inoltre opportuno specificare in fattura che lo sconto è applicato ai sensi dell'art. 176 del DL 34/2020.

Infine, dal momento che il credito è fruibile (per l'80%) sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, è pacifico che tale importo non incide sull'imponibile da assoggettare ad IVA, quanto piuttosto sul totale complessivo dovuto dall'ospite dell'albergo.

Da ultimo, per quanto concerne gli aspetti meramente tecnici, Assosoft, con la pubblicazione di una *faq* nel proprio sito istituzionale, ha fornito le istruzioni per la corretta compilazione del tracciato Xml della fattura elettronica.

In sostanza, il campo <ImponibileImporto>, dovrà contenere l'intero importo del servizio, comprensivo dello sconto, mentre lo sconto applicato dovrà essere riportato nel blocco <ScontoMaggiorazione>.

Inoltre, come sopra detto, è raccomandabile riportare in fattura che lo sconto è praticato in base all'art. 176 del D.L. 19/05/2020 n. 34. Tale dicitura può essere inserita nel tag <Causale>, ovvero nel tag <RiferimentoTesto> del blocco <AltriDatiGestionali> della riga riferita alla prestazione.

Aspetti contabili e fiscali per l'operatore turistico

NUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE



Tipologia documento		Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario		
TD01 fattura			463	30-07-2020	Indicata PEC		
Causale							
SCONTO TAX CREDIT VACANZE EX ART. 176 DL 34/2020 C.F. BENEFICIARIO TAX CREDIT: GNPGNE74R34H874R							
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	SOGGIORNO DAL 20/7/2020 AL 29/7/2020	10,00	200,00			10,00	2.000,00
	- TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE						
	TASSA DI SOGGIORNO	40,00	2,00			N2	80,00
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta	
Esigib. non dich. (si presume immediata)	10,00			2.000,00		200,00	
Esigib. non dich. (si presume immediata)	N2			80,00		0	
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento			
			-400,00	2.280,00			
Modalità pagamento	Dettagli			Scadenze		Importo	
Tax Credit art.176 dl 34/2020						400,00	
MP01 Contanti						1.880,00	

Regime sanzionatorio

Quanto al regime sanzionatorio, l'art. 176 del decreto-legge 34/2020 prevede che in caso venga accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla percezione del credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato. Nel caso quindi, l'albergatore (o i cessionari) avesse utilizzato un maggior credito rispetto a quanto effettivamente spettante, si renderebbero applicabili le sanzioni previste dall'art. 13 comma 4 del D.lgs. 471/97 che prevede "in caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato".

C'è comunque da dire che sarà molto difficile l'utilizzo del "tax credit vacanze" in misura maggiore rispetto a quello effettivamente spettante. In tal caso, infatti, il sistema telematico scarterebbe automaticamente la delega F24, escludendo, a monte, la possibilità di indebiti utilizzi.

Non solo bonus: le misure per il rilancio del settore turistico

di Salvatore Cuomo

NUMERO 0

Novembre 2020

BONUS VACANZE

E' ormai assodato che il settore turistico, come quello dell'intrattenimento, siano i comparti che più di altri subiscono l'onda lunga delle misure di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid-19 che sta interessando il mondo intero.

Bene o male, il continente Europeo sembra stia uscendo quantomeno dalla fase di blocco emergenziale, ma non altrettanto si può dire di altre aree del nostro pianeta quali le Americhe, il Medio Oriente ed il Sud Est Asiatico, senza contare i segnali di possibile ripresa in diverse zone già duramente colpite la scorsa primavera.

Questo fa pensare che, almeno per i prossimi mesi, le presenze turistiche di provenienza estera non potranno incidere molto sull'esito della stagione dovendo quindi contare su una più alta presenza di turisti "nostrani" - che di contro potrebbero scegliere di rimanere entro i confini per evitare possibili rischi di infezione - e dei turisti di provenienza comunitaria grazie anche ad iniziative della Commissione Europa come quella avviata tramite il sito internet <https://reopen.europa.eu/it>, volta a favorire la conoscenza delle nuove regole per l'ingresso e gli spostamenti delle persone nei Paesi dell'Unione, sulle regolamentazioni esistenti e sui servizi disponibili.

Per quanto al "tax credit vacanze" (ampiamente trattato nei precedenti interventi) è opportuno segnalare che il 18 giugno scorso, ABI e FEDERALBERGHI hanno firmato un protocollo di intesa affinché i rispettivi associati, "nel condividere l'importanza di agire sinergicamente affinché la misura del "Tax credit vacanze/Bonus vacanze" abbia un ampio e tempestivo utilizzo, stabiliscono di:

- × attivare iniziative comunicazionali congiunte per diffondere la conoscenza della misura, anche attraverso la predisposizione di apposito materiale informativo;
- × sollecitare i propri rispettivi associati a contribuire fattivamente alla diffusione e all'applicazione della misura;
- × promuovere, mediante il coinvolgimento delle proprie strutture organizzative locali, iniziative in grado di favorire la conoscenza della misura e la definizione di accordi diretti volti ad ottimizzare il processo di cessione del credito, in modo da mettere a disposizione risorse liquide aggiuntive per i fornitori di servizi turistico-ricettivi, nel rispetto della autonomia delle parti e delle normative esistenti;
- × costituire, a tal fine, un tavolo di approfondimento sulle eventuali ulteriori possibili iniziative per favorire una più ampia conoscenza e applicazione efficiente del meccanismo di cessione del credito."

L'esecutivo non si è tuttavia limitato all'introduzione del "tax credit vacanze", ma è intervenuto con altre misure di sostegno disposte appositamente a favore del settore turistico ricettivo e termale.

Non solo bonus: le misure per il rilancio del settore turistico

NUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE

Rivalutazione dei beni di impresa

Il passaggio parlamentare di conversione del Decreto Liquidità (D.L. 34/2020), ha consentito l'introduzione, con l'articolo 6 bis, della rivalutazione gratuita dei beni di impresa e delle partecipazioni da parte delle imprese alberghiere e termali soggetti IRES che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

La rivalutazione potrà aver luogo in uno od entrambi dei due esercizi chiusi successivamente al 31 dicembre 2019 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, nonché annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Sul saldo attivo di rivalutazione non graverà alcuna imposta e avrà efficacia a i fini delle imposte Ires ed Irap a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Viene altresì previsto che *"Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita."*

Inoltre *"Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione"*.



Non si tratta di un sostegno finanziario ma comunque utile alla "gestione numeraria" dei bilanci 2020 e 2021, le cui prospettive non sono ritenute particolarmente rosee dagli stessi addetti ai lavori i quali sperano in un ritorno ai numeri "pre-covid" nel 2022, nonché efficace per la rilevazione di plusvalenze latenti a "costo zero" per l'impresa.

Esenzione IMU

Il medesimo "decreto rilancio" (all'art. 177) dispone l'esenzione dal pagamento, per l'anno 2020, dell'imposta municipale propria - IMU per il settore turistico relativamente a :

- × immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- × immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei

Non solo bonus: le misure per il rilancio del settore turisticoNUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE

campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.



In effetti la limitazione dell'agevolazione ai soli proprietari esercenti in proprio limita la portata del provvedimento non facilitando tra l'altro il possibile accordo sul canone di locazione tra locatore e conduttore esercente turistico.

Cessione dei crediti di imposta

E' utile da rammentare che l'articolo 122 del Decreto rilancio consente di cedere, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021 alcuni crediti di imposta e tra questi anche quelli relativi ai canoni di locazione le cui modalità sono contenute nel provvedimento attuativo emanato il 1° luglio scorso dalla Agenzia delle Entrate che ha definito le procedure da seguire, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.



Con un ulteriore provvedimento saranno definite le modalità attuative per consentire l'effettuazione di tali operazioni anche per il tramite di intermediari abilitati.

Tassa Occupazione Suolo

Altra previsione del Decreto Rilancio riguarda la sospensione del pagamento della tassa per l'occupazione del Suolo Pubblico dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 prevista all'articolo 181 (inizialmente prevista fino al 31 ottobre, ma che già alcuni comuni avevano esteso a tale data) e che prevede la possibilità di presentare in via agevolata domanda telematica di nuove concessioni nonché di ampliamento di quelle esistenti.

Queste autorizzazioni finalizzate a garantire un distanziamento personale di sicurezza tra gli avventori sono di carattere temporaneo avendo anche queste validità fino al 31 dicembre 2020 e potranno essere rilasciate in deroga agli strumenti ambientali ed urbanistici adottati dai rispettivi enti locali di riferimento.

Fondo per il turismo

L'articolo 182 dello stesso DI 34 prevede l'istituzione di un fondo di 265 milioni destinato al sostegno delle

Non solo bonus: le misure per il rilancio del settore turistico

NUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE

attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator, subordinando all'adozione di un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.

Credito di imposta locazioni

Di più immediato impatto invece potrebbe risultare la disposizione concernente il riconoscimento di un credito di imposta del 60% sui canoni di locazione sostenuti per l'esercizio dell'attività turistica ricettiva.

Tale credito, inizialmente commisurato all'importo versato nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020, ovvero Aprile, Maggio e Giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, è stato via via esteso fino a comprendere il mese di Dicembre 2020..

Altre misure

Si ricorda inoltre che pende l'iter parlamentare per l'approvazione del cosiddetto "ddl turismo" presentato lo scorso febbraio, un disegno di legge predisposto dal Mibact e dedicato al settore turistico.

Il documento composto da 18 articoli, prevede una serie di agevolazioni e semplificazioni riguardanti tra l'altro gli affitti brevi con la previsione di una cedolare secca al 21%, una revisione della tassa di soggiorno che non potrà essere superiore al 10% del conto finale e non superare i 5 euro a persona al giorno, la necessità di conseguire una percorso di laurea triennale per acquisire il titolo di guida turistica e due "bonus alberghi" (per riqualificazione edilizia e digitalizzazione) da prevedere in misura strutturale e non temporanea.

Tax Credit vacanze: Il ruolo del professionista

di Massimiliano De Bonis

NUMERO 0

Novembre 2020

BONUS VACANZE

L'attribuzione del "bonus vacanze" e il compimento delle **procedure** di richiesta e fruizione da parte del beneficiario, nonché delle operazioni di applicazione dello sconto e recupero o cessione del credito da parte del fornitore, sono state concepite per essere **gestite direttamente dagli interessati** senza l'intervento diretto dell'eventuale professionista di riferimento.

Tuttavia, stante il ruolo di consulenza del professionista del settore, anche l'introduzione dell'agevolazione "tax credit vacanze", può rappresentare una ulteriore incombenza per il medesimo, ovvero diventare occasione di consulenza e/o promozione dell'attività professionale esercitata.

Va difatti da subito evidenziato che la fondamentale funzione informativa che è usualmente richiesta al consulente, impone una attività divulgativa, in favore della propria clientela, delle novità di carattere normativo e/o di opportunità agevolative che possano riguardare più direttamente le attività esercitate dagli stessi clienti.

Con riferimento al "bonus vacanze", pertanto, sarà necessario individuare la "porzione" di clientela che possa essere potenzialmente interessata alla fruizione del bonus.

Ci si rivolgerà quindi:

- × ai clienti privati in relazione ai quali l'attività tipicamente erogata dal professionista è rappresentata dal servizio di compilazione dei dichiarativi e/o di determinazione delle imposte locali sugli immobili.
- × ai clienti che operano nel settore turistico e pertanto interessati ai dettagli normativi ed operativi per la valutazione dell'opportunità di avvalersi dell'istituto agevolativo per eventualmente pubblicizzare e incentivare i propri servizi.

Una sintetica informativa da rendere ai clienti interessati potrebbe essere trasmessa a mezzo e-mail, con l'invito, qualora fossero interessati ad implementare un'attività di consulenza, a contattare lo studio per ulteriori informazioni:

Tac Credit vacanze: il ruolo del professionista

NUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE



Da	Studio Commercialista
A...	
Cc...	
Oggetto: Bonus Vacanze - informativa ai clienti	

Gent.le cliente,
La informo che il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) recentemente convertito in Legge, ha istituito uno specifico beneficio denominato "Bonus vacanze" (nella misura massima di € 500,00) utilizzabile per il pagamento di servizi resi da imprese turistico ricettive, agriturismo e B&B e fruibile in parte sotto forma di sconto immediatamente applicabile all'atto del pagamento del servizio dal ed in parte sotto forma di detrazione fiscale da valersi nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno corrente.
Qualora interessato ad ottenere ulteriori informazioni, contatti il nostro studio per una consulenza mirata.
Cordiali saluti.

Ancor più incisiva potrebbe essere l'informativa da rendere ai clienti per i quali si è già provveduto ad erogare il servizio di elaborazione e/o trasmissione della Dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE e pertanto qualora sia già in nostro possesso l'informazione di accesso ai requisiti agevolativi (livello ISEE non superiore a 40.000,00 euro).



Da	Studio Commercialista
A...	
Cc...	
Oggetto: Bonus Vacanze - informativa ai clienti	

Gent.le cliente,
La informo che il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) recentemente convertito in Legge, ha istituito uno specifico beneficio denominato "Bonus vacanze" (nella misura massima di € 500,00) utilizzabile per il pagamento di servizi resi da imprese turistico ricettive, agriturismo e B&B e fruibile in parte sotto forma di sconto immediatamente applicabile all'atto del pagamento del servizio dal ed in parte sotto forma di detrazione fiscale da valersi nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno corrente.
La sua composizione familiare e la misura dell'indicatore ISEE relativo all'ultima DSU presentata per l'anno in corso, consentono di accedere all'agevolazione nella misura massima prevista.
Qualora interessato ad ottenere ulteriori informazioni, contatti il nostro studio per una consulenza mirata.
Cordiali saluti.

Il professionista potrebbe pertanto assolvere la propria funzione informativa promuovendo al contempo, qualora rientri tra le proprie competenze, la propria attività di consulenza per l'eventuale predisposizione e trasmissione della DSU all'Inps.

Tac Credit vacanze: il ruolo del professionistaNUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE**La consulenza all'operatore del settore**

Tanto più rilevante risulterà l'onere di informativa da rendere agli eventuali clienti che operano nel settore turistico.

Una corretta informazione potrebbe essere corredata della quantificazione dei residui carichi tributari da onorare (ovvero dei presumibili prossimi versamenti fiscali o contributivi) per consentire una più accurata valutazione della misura introdotta dal legislatore



Da ▼	Studio Commercialista
A...	
Invia	
C...	
Oggetto	Bonus Vacanze - informativa ai clienti

Gent.le cliente,

La informo che il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), con l'obiettivo di incentivare la domanda di servizi turistici nazionali, ha istituito uno specifico beneficio denominato "Bonus vacanze".

Tale bonus costituisce una sorta di "voucher" che il cliente in possesso dei necessari requisiti, potrebbe "spendere" nella Sua struttura.

Pertanto La invito a valutare l'eventuale convenienza ad offrire tale tipo di agevolazione alla clientela, agevolazione che per Lei si tradurrebbe nell'applicazione di uno sconto da effettuare direttamente in fattura all'interessato (nella misura massima di € 400,00) che sarà successivamente possibile far valere quale credito di imposta per compensare i suoi versamenti tributari/di ritenute/ contributivi mensili o periodici, o eventualmente cedere il credito a terzi (fornitori, istituti di credito o altri soggetti interessati all'acquisizione).

Onde consentirle una più accurata valutazione, La informiamo che mediamente l'importo dei versamenti per tasse, ritenute, contributi e assicurazioni sociali ammonta a € _____.

Acquisire pertanto crediti di imposta fino a tale importo non le comporterebbe pertanto alcun pregiudizio, potendo, di converso, incentivare l'afflusso di clientela.

Non esiti a contattare lo studio per ulteriori informazioni o per una più specifica consulenza.

Cordiali saluti.

Le ulteriori possibilità di consulenza in favore dei propri clienti potrebbero derivare dalla assistenza alle procedure informatiche per la cessione dei crediti (da effettuarsi esclusivamente mediante accesso alla piattaforma dei servizi digitali offerti dall'Agenzia delle Entrate) ovvero della procedura di acquisizione dei crediti da parte di soggetti terzi interessati.

Va infine evidenziata la possibilità per il consulente, di offrire una sorta di servizio di "matching" tra clienti che potrebbero essere interessati alla cessione dei crediti di imposta (non esclusivamente quelli derivati dal "bonus vacanze") e potenziali cedenti.

Tac Credit vacanze: il ruolo del professionistaNUMERO 0
Novembre 2020
BONUS VACANZE

In tal caso, ovviamente, al professionista non sarebbe consentita alcuna remunerazione per l'attività di intermediazione - stante le prescrizioni contenute in tal senso nei diversi codici deontologici della professione - ma esclusivamente per l'attività di consulenza ad essa collegata.



rogiosi
editore

PREVENDITA

FISCALFOCUS

CAOS-19
TESTIMONIANZA DI UNA PANDEMIA ECONOMICA E FISCALE
DI ANTONIO MARIA GIGLIOTTI
PREFAZIONE DI CATELLO MARESCA

IN TUTTE LE LIBRERIE DAL 15 GENNAIO

PRENOTA LA TUA COPIA PER RICEVERE IL LIBRO IN PREVENDITA A DICEMBRE!

-25% SUL PREZZO DI COPERTINA
INSERISCI IL CODICE SCONTO: **GIGLIOTTI**

Easy! È un prodotto FISCALFOCUS®

Direzione: Antonio Gigliotti

Coordinamento scientifico ed editoriale: Massimiliano De Bonis

Numero 0 - Anno 0

Vieni a scoprire tutti i prodotti e i servizi informativi e formativi di Fiscal Focus:

FISCALFOCUS®



ACCEDI ALLA NUOVA
BANCA DATI FISCAL BOX

fiscalbox
FISCALFOCUS · JURANET

QUOTIDIANO

FISCO

LAVORO

FORMAZIONE

LIBRERIA

L'ESPERTO

REVISIONE LEGALE

PLAY SOLUTION

SOFTWARE SVILUPPATI DA COMMERCIALISTI?
ABBIAMO QUELLO CHE FA PER TE!

GB SOFTWARE®
L'evoluzione semplice

GESTIONALI DALL'ESPERIENZA DI UNO STUDIO.
SCOPRILI SUBITO! »

IN PRIMO PIANO

Superbonus 110%: adempimenti, visto e
asseverazioni + Guida
7 settembre 2020

Decreto Agosto: novità lavoro e prime
riflessioni
7 settembre 2020

Rientro dalle ferie: obblighi e cautele per i
datori di lavoro
31 agosto 2020

L'IVA nei rapporti con l'estero
28 settembre 2020



QUOTIDIANO

6 novembre 2020

Decreto ristori: contributo a fondo perduto e inizio attività dal 1° gennaio 2019

L'art. 1 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, prevede ulteriori sostegni
economici per i soggetti che...

QUOTIDIANO

6 novembre 2020

Superbonus: anche ristrutturazione ordinaria e...

QUOTIDIANO

6 novembre 2020

Il credito d'imposta sui contratti di locazione: un...

fiscalbox
FISCALFOCUS · JURANET

ACCEDI

Fiscal Box non è una semplice ricerca di testi e norme,
ma un vero e proprio «contenitore» di tutte le Informative di
Fiscal Focus, arricchite dai contenuti giurisprudenziali,
normativi e di prassi, di Juranet.

ABBONATI

PROVA GRATUITA